

ESTRATTO
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO
"BUONO DOMICILIARITÀ 2026"
Periodo 2022/2027
Pubblicazione a soli fini conoscitivi

Il presente estratto è pubblicato sul sito web della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) e sul sito www.sceltasociale.it al fine di consentire la massima diffusione e la migliore accessibilità alle informazioni utili per la presentazione delle domande di ammissione al "Buono domiciliarità 2026".
Ai fini dell'ammissione al beneficio, fanno fede, in ogni caso, le indicazioni e le modalità di partecipazione contenute nel testo integrale dell'Avviso pubblico reperibile al seguente indirizzo telematico: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/scelta-sociale-buono-per-domiciliarita> al quale si rimanda per una visione completa della misura.
In caso di discrepanze nel testo, fa fede la versione integrale dell'Avviso.

Atto di Indirizzo
"SCELTA SOCIALE – BUONO DOMICILIARITA' 2026 - RAFFORZAMENTO DEL
SUPPORTO ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE CORRELATO ALL'ACQUISTO
DI SERVIZI DI CURA E DI ASSISTENZA DOMICILIARI"
di cui alle D.G.R. n. 25-2860 del 20.07.2026

ALLEGATO 2

D.D. n. 1285/A2203B del 4/08/2026

1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

La misura viene realizzata mediante il presente Avviso per l'attribuzione di vantaggi economici (ex art. 12 L. n. 241/1990), a beneficio delle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e delle persone con disabilità non autosufficienti, anche minorenni

Il Buono rappresenta un contributo mensile del valore di 700,00 euro a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di servizi di assistenza familiare al domicilio, della durata di 12 mesi. Tale durata potrà essere estesa fino a 24 mesi in fase di assegnazione dei Buoni, in funzione del numero di domande risultate ammissibili.

Per "assistente familiare" s'intende il/la lavoratore/trice che svolge attività di cura ed accudimento a favore del destinatario del Buono, per una media di 16 ore settimanali:

- a) alle dirette dipendenze del destinatario della misura, di un suo familiare o del suo tutore/curatore/amministratore di sostegno, attraverso l'applicazione di un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e della durata minima di 30 giorni, oppure
- b) alle dipendenze di una cooperativa, di un'agenzia di somministrazione di lavoro o di un altro soggetto giuridico che presta servizi di assistenza domiciliare con cui il destinatario del Buono Domiciliarità (o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno) abbia sottoscritto un contratto di prestazione di servizi,
- c) come libero professionista incaricato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno per la prestazione di servizi di assistenza familiare.

DESTINATARI

La misura è rivolta ai seguenti destinatari:

- ✓ **Persone ultrasessantacinquenni¹ non autosufficienti**
- ✓ **Persone con disabilità non autosufficienti anche minorenni**

che siano:

- A) cittadini/e italiani/e o dell'Unione europea o, nel caso di cittadini di Paesi Terzi, in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti in Piemonte;
- B) stati sottoposti a valutazione multidimensionale² presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G.³, e Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.⁴ o

¹ Per ultrasessantacinquenne si intende che abbia compiuto 65 anni di età al momento della presentazione della domanda.

² Non è previsto alcun vincolo temporale in merito alla data di rilascio della valutazione.

³ L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario designata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona anziana tramite le modalità e scale di riferimento indicate nella D.G.R. n. 14-5999 del 25/06/2013 e s.m.i..

⁴ L'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario deputata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona disabile tramite le modalità e le scale di riferimento previste

U.M.V.D.⁵ con conseguente definizione di un P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato) o di un Progetto di Vita Personalizzato da cui risulti:

- la condizione di non autosufficienza, come definita dalla D.G.R. 14-5999 del 25 giugno 2013 e s.m.i. (punteggio sanitario non inferiore a 5);
- l'attribuzione di un punteggio sociale non inferiore a 7.

C) in possesso di un I.S.E.E. ordinario o sociosanitario in corso di validità alla data di presentazione della dell'istanza⁶ avente un valore non superiore a euro 40.000,00. L'attestazione ISEE verificata ai fini dell'ammissibilità è considerata valida per l'intero periodo di fruizione del contributo;

D) fruitori di un servizio di assistenza familiare di 16 ore settimanali.

L'assistente familiare potrà essere contrattualizzato secondo le modalità seguenti:

1. contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e della durata minima di 30 giorni, che preveda l'inquadramento dell'assistente almeno nel livello CS (assistenza fornita da personale privo di qualifica specifica a persona non autosufficiente) stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e che preveda l'erogazione di un servizio di assistenza pari a 16 ore settimanali;

oppure

2. contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con cooperativa, Agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare per persona non autosufficiente che rispetti medesimi requisiti professionali, di durata e di ore di servizio;

oppure

3. incarico professionale a lavoratore autonomo, che rispetti medesimi requisiti professionali, di durata e di ore di servizio, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l'attività come libero professionista.

E) non percettori di altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità ritenuti incompatibili con il Buono Domiciliarità 2026, o l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali.

Nel caso di percepimento del Buono Domiciliarità erogato ai sensi dell'Avviso approvato con D.D. n. 175/2023, è possibile presentare istanza e, nel caso di assegnazione del "Buono Domiciliarità 2026", verrà revocato d'ufficio il precedente contributo (per il periodo di validità residuo).

Tutti i requisiti per la concessione del contributo devono essere soddisfatti alla data di presentazione dell'istanza e i requisiti di cui ai precedenti punti A, B, D ed E devono essere mantenuti per l'intero periodo in cui verrà percepito il Buono.

dalla D.G.R. n. 39-1523 del 12/06/2020.

⁵ Così risulta ridefinita l'U.M.V.D. ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 62/2024, recepita dalla Regione Piemonte con la DGR n. 21-1613 del 29 settembre 2025.

⁶ Non è ammessa la presentazione di un ISEE corrente.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

Si riporta di seguito una più puntuale descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento.

- A) (...) La finestra di presentazione delle domande avrà durata complessiva di 2 mesi.
- B) Entro i termini previsti, le persone che soddisfano i requisiti (...) presentano domanda attraverso il portale Piemonte Tu anche raggiungibile tramite il sito web www.sceltasociale.it (...).
- C) Al termine dello sportello bimestrale la Direzione regionale Welfare effettua (...) l'istruttoria delle domande pervenute nel corso di tale arco temporale (...).
- D) Esito della verifica di ammissibilità effettuata in fase istruttoria e l'individuazione di ciascuna domanda come:
 - ammissibile;
 - non ammissibile, perché non conforme ai requisiti.

I richiedenti saranno informati dell'esito delle verifiche istruttorie attraverso il portale da questi utilizzato per presentare domanda.

E) A tutti i richiedenti la cui domanda sia risultata inammissibile sarà trasmesso un preavviso di diniego, accompagnato dall'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del suddetto preavviso. Ove, esaminate tali controdeduzioni, permanga una condizione di inammissibilità del destinatario, sarà data comunicazione del diniego del contributo. Nel caso in cui le sue condizioni dovessero successivamente mutare, il richiedente potrà presentare nuovamente domanda.

F) Le domande ammissibili vengono, quindi, ordinate in un'unica graduatoria redatta sulla base dei seguenti **criteri di priorità**:

1. maggior punteggio sociale (certificato da U.V.G./U.M.V.D.);
2. valore I.S.E.E. inferiore (in caso di parità del punteggio sociale);
3. ordine cronologico di presentazione della domanda (in caso di parità del punteggio sociale e dell'I.S.E.E.);

e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

- G) La Direzione regionale Welfare, con propria determinazione approva le domande e assegna il **Buono Domiciliarità 2026** a tutti i richiedenti la cui domanda risulti ammissibile fino all'esaurimento delle risorse con conseguente pubblicazione sul sito regionale;

H) La Direzione regionale Welfare provvede a comunicare ai destinatari l'avvenuta assegnazione del Buono attraverso il portale Piemonte Tu.

La Direzione regionale Welfare conclude il procedimento istruttorio tramite l'adozione e la conseguente pubblicazione sul sito regionale di apposito provvedimento dirigenziale:

- di **approvazione** delle domande ammissibili e di **assegnazione del Buono** ai richiedenti aventi diritto;
- di indicazione della durata dei Buoni (e della loro decorrenza);
- di **diniego** delle domande non ammissibili.

I) I richiedenti caricano periodicamente, all'interno della propria area personale sul portale utilizzato per presentare la domanda, la documentazione giustificativa comprovante l'effettiva fruizione di un servizio di assistenza domiciliare di 16 ore settimanali medie (...)

Si considera ammissibile la spesa sostenuta a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di assegnazione del Buono Domiciliarità 2026. Da questa data decorre il periodo di 12 mesi di percezione del Buono.

L) Finpiemonte SpA verifica la documentazione giustificativa fornita trimestralmente e il perdurare delle condizioni di ammissibilità. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, Finpiemonte SpA eroga le mensilità spettanti a ciascun destinatario.

L'assegnatario del buono è tenuto a segnalare a Finpiemonte S.p.A ogni variazione contrattuale che dovesse intervenire in corso di validità.

Finpiemonte S.p.A. si occupa dell'erogazione del controvalore economico del Buono, previa verifica della documentazione giustificativa.

La presentazione della rendicontazione avviene entro le seguenti scadenze:

1° febbraio - 1° maggio - 1° agosto - 1° novembre

M) Il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività co-finanziate dal FSE, della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, procede ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/itinere, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027.

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO DOMICILIARITÀ

1. FORMA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità i destinatari in possesso dei requisiti (...):

- a. il genitore, nel caso dei destinatari minorenni;
- b. il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)⁷;
- c. un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
- d. il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici;
- e. un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
- f. il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004);
- g. altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.

⁷ Il decreto del Tribunale di nomina del tutore dev'essere prodotto a corredo della domanda.

I soggetti di cui ai punti c), d), e), f) e g) potranno presentare domanda in nome e per conto del destinatario del Buono Domiciliarità solo se opportunamente delegati dal destinatario (...) ⁸.

La presentazione della domanda di assegnazione del buono del Buono avviene tramite procedura telematica a partire dalle ore 0,00 del giorno 14/09/2026 e fino alle ore 23,59 del giorno 2/11/2026.

(...)

Le dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti al momento della compilazione della domanda online sono soggette ai controlli degli uffici a ciò preposti, ai sensi del già menzionato D.P.R. n. 445/2000, artt. 71 e 72. (...)

L'istanza dev'essere presentata **necessariamente**:

- accedendo alla procedura informatica dedicata autenticandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) presso il portale Piemonte Tu, raggiungibile anche tramite il sito web www.sceltasociale.it. Non sono ammesse altre forme d'invio dell'istanza;
- da parte di un richiedente, soggetto terzo rispetto al destinatario, che sia titolato ad agire in suo nome in virtù del ruolo ricoperto (genitore/tutore) oppure sulla base di apposita delega⁹. Un richiedente può presentare anche più istanze, riferite a destinatari diversi, qualora ne sussistano le condizioni.

(...)

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI AMMISSIBILITÀ

La domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione:

1. documentazione relativa al rapporto tra il destinatario/a ed il richiedente nei seguenti casi:
 - o il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni) deve presentare Decreto di nomina del Tribunale;
 - o i soggetti di cui al par. 1 punti c), d), e), f) e g), devono fornire la delega sottoscritta dal destinatario¹⁰ e la copia del documento d'identità del destinatario.
2. copia del verbale di valutazione U.V.G. / U.M.V.D. oppure lettera di comunicazione del punteggio attribuito attestante il punteggio sociale non inferiore a 7 ed il punteggio sanitario non inferiore a 5;
3. copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione unitamente alla ricevuta della comunicazione a INPS dell'attivazione del rapporto di lavoro domestico con il riferimento

⁸ Un richiedente può presentare anche più di una domanda, riferita a diversi destinatari, se ne sussistono le condizioni.

⁹ La delega, sottoscritta in forma olografa dal destinatario, dev'essere allegata all'istanza di contributo.

¹⁰ Il fac simile del modulo di delega è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione dell'istanza.

all'inquadramento contrattuale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) [se l'assistente familiare (persona fisica) è stato contrattualizzato con rapporto di lavoro subordinato];

- oppure
- copia della lettera d'incarico controfirmata per accettazione [nel caso di incarico di un assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma] con indicazione dell'inquadramento professionale dell'assistente familiare, di durata e di ore di servizio (oppure dichiarazione aggiuntiva attestante tali requisiti);
- oppure
- copia del contratto di prestazione di servizi [se il servizio di assistenza familiare è erogato da un operatore che opera alle dipendenze di una cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza familiare (persona giuridica)] dal quale risultino l'inquadramento professionale dell'assistente familiare, la durata e le ore di servizio (oppure dichiarazione aggiuntiva attestante tali requisiti).

N.B.: Non è richiesto di allegare l'attestazione ISEE; nell'istanza, il richiedente è tenuto a dichiararne il possesso in capo al/la destinatario/a; la Direzione regionale Welfare provvede in autonomia al controllo delle attestazioni presso la banca dati INPS. Si ricorda che è richiesto un I.S.E.E. ordinario, in corso di validità alla data di presentazione della dell'istanza ed avente un valore non superiore a euro 40.000,00.

In sede di istanza al richiedente sarà chiesto di comunicare l'assenza di incompatibilità (cfr. par 8.4) con il contributo in oggetto.

Il richiedente del Buono dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati di contatto (mail, cellulare) forniti in fase di presentazione della domanda.

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

3. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

3.1. Procedure per la verifica di ammissibilità

(...)

La verifica di ammissibilità viene svolta dalla Direzione regionale Welfare e si realizza espletando i seguenti controlli:

1. conformità della domanda rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previsti dal presente Avviso;

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- a) pervenute al di fuori dai termini di cui al par. 8.1 dell'Avviso;
- b) inviate con modalità differenti da quelle indicate al par. 8.1 dell'Avviso;
- c) non corredate dalla documentazione indicata come obbligatoria al 8.1 dell'Avviso;
- d) incomplete in quanto prive di dati essenziali.

2. verifica della sussistenza dei requisiti previsti in capo al soggetto richiedente (colui che presenta domanda) e/o al soggetto destinatario (persona non autosufficiente per cui viene presentata domanda).

Non saranno considerate ammissibili, le domande:

- e) presentate direttamente dal destinatario non autosufficiente;
- f) presentate, in nome e per conto della persona destinataria del Buono, dall'assistente familiare contrattualizzata;
- g) presentate per un destinatario privo dei requisiti richiesti al par. 4 dell'Avviso.

(...).

3.2. Esiti della verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità può fornire i seguenti esiti, tra loro alternativi:

1. individuazione, all'interno della domanda, di carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali. In questo caso verrà assegnato al richiedente il termine di 10 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà, in caso di mancato assolvimento, alla **reiezione** dell'istanza per incompletezza formale;
2. individuazione della domanda (anche a seguito di integrazione o specificazione) come **ammissibile**;
3. individuazione della domanda come **non ammissibile**. In questo caso, la Direzione regionale Welfare comunica l'esito negativo al richiedente (preavviso di diniego), con le relative motivazioni, stabilendo il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.. La Regione Piemonte, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà all'accoglimento delle controdeduzioni presentate ed alla riammissione della domanda oppure al rigetto della stessa con conseguente esclusione dalla selezione. In caso di rigetto, il/la richiedente ne riceve comunicazione tramite i dati di contatto forniti in sede di presentazione della domanda.

Le domande ammissibili saranno quindi ordinate (graduatoria) sulla base dei seguenti **criteri di priorità**:

1. **maggior punteggio sociale (certificato da U.V.G./U.M.V.D.);**
2. **valore I.S.E.E. inferiore (in caso di parità del punteggio sociale);**
3. **ordine cronologico di presentazione della domanda (in caso di parità del punteggio sociale e dell'I.S.E.E.);**

fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

(...)

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE

Il Buono Domiciliarità 2026, del valore mensile di € 700,00, viene erogato agli assegnatari a seguito della presentazione dei documenti di spesa da caricare sulla procedura telematica dedicata.

Finpiemonte S.p.A., nel ruolo di Organismo Intermedio, si occupa della verifica della rendicontazione e dell'erogazione del Buono su base trimestrale.

La validità del Buono decorre dal **1° giorno del mese successivo alla comunicazione di assegnazione** tramite i dati di contatto segnalati dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Il Buono ha la durata di 12 mesi. In fase di assegnazione dei buoni, in funzione del numero di domande ammissibili e delle risorse economiche a disposizione, tale durata potrà essere estesa fino a 24 mesi.

Per ottenere l'erogazione del Buono, il richiedente deve trasmettere attraverso l'apposita piattaforma di rendicontazione accessibile dal sito www.sceltasociale.it.

a) **documentazione eventuale** (nel caso in cui si proceda a rinnovo o sostituzione del contratto allegato all'istanza iniziale):

a1) contratto di lavoro subordinato o lettera di assunzione unitamente alla ricevuta della comunicazione a INPS dell'attivazione del rapporto di lavoro domestico;

a2) contratto di prestazione di servizi con cooperativa, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare (in aggiunta, nel caso di assenza di indicazione dei requisiti professionali, di durata e di ore di servizio: specifica dichiarazione aggiuntiva sottoscritta dal soggetto fornitore);

a3) incarico professionale a lavoratore autonomo (in aggiunta, nel caso di assenza di indicazione dei requisiti professionali, di durata e di ore di servizio: specifica dichiarazione aggiuntiva);

Tutti i contratti di cui ai punti precedenti devono rispettare i medesimi requisiti previsti per i contratti allegati all'istanza iniziale¹¹.

b) **documentazione obbligatoria** - una Domanda di rimborso contenente la seguente documentazione giustificativa:

RAPPORTO CONTRATTUALE	DOCUMENTI E CONTENUTI
Assistente familiare (persona fisica) con rapporto di lavoro subordinato	Cedolino mensile
	Bonifico su conto corrente bancario intestato all'assistente familiare con indicazione di: a) Numero CRO o TRN b) Causale (es. "stipendio di marzo") oppure altro metodo di pagamento tracciabile ¹²
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle ore effettivamente svolte dall'assistente familiare (modello disponibile su www.sceltasociale.it)
	Copia Avviso INPS relativo ai versamenti contributivi
	Ricevuta di pagamento dell'importo previsto nell'Avviso INPS
Assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma oppure nel caso di cooperativa sociale, agenzia di	Fattura contenente nella causale indicazione di: a) periodo di competenza; b) denominazione destinatario/a del servizio; c) numero di ore svolte.

¹¹ Nel caso si intenda fruire della c.d. "mensilità in deroga" (v. par. 7) è possibile la trasmissione di un nuovo contratto che preveda, per il solo mese di fruizione della deroga, un numero di ore di assistenza settimanale anche inferiore a 16.

¹² Per verificare i documenti da caricare nel caso di utilizzo di altri metodi di pagamento, si vedano le indicazioni operative alla pagina www.sceltasociale.it.

somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza familiare (persona giuridica)	Bonifico su conto corrente bancario intestato all'assistente familiare oppure all'agenzia (ecc...) con indicazione di: a) Numero CRO o TRN b) Causale (es. "stipendio di marzo") oppure altro metodo di pagamento tracciabile ¹³
--	---

L'assegnatario del buono è tenuto a segnalare a Finpiemonte S.p.A ogni variazione contrattuale che dovesse intervenire in corso di validità.

Finpiemonte S.p.A. si occupa dell'erogazione del controvalore economico del Buono, previa verifica della documentazione giustificativa.

La presentazione della rendicontazione avviene entro le seguenti scadenze:

1° febbraio - 1° maggio - 1° agosto - 1° novembre

Finpiemonte S.p.A. effettua l'istruttoria entro 90 giorni dall'invio della dichiarazione di spesa, al termine della quale emette uno dei seguenti esiti:

- Validazione
- Respingimento
- Invalidazione

Nel caso di mancata presentazione di alcuna rendicontazione per due finestre trimestrali consecutive, si procede alla revoca d'ufficio del buono, che verrà disposta nell'arco della finestra temporale successiva.

INCOMPATIBILITA' E COMPATIBILITA'

Le spese rendicontate ai fini della fruizione del Buono non possono essere oggetto di rimborso a valere su altre fonti di finanziamento (c.d. "divieto di doppio finanziamento").

Il Buono Domiciliarità 2026 è **incompatibile** con:

- percepimento del Buono Domiciliarità erogato ai sensi dell'Avviso approvato con D.D. n. 175/2023;
- l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- la percezione della prestazione universale di cui all'art. 34 del D. Lgs. 15 marzo 2024, n. 29;
- la percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190 del 06/04/2009 e D.G.R. 23 giugno 2025, n. 9-1266 e/o derivanti dai programmi regionali della non autosufficienza 2022/2024 e 2025/2027;
- la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256 e/o dal fondo regionale politiche sociali destinato ai caregiver;
- l'erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di "prestazione prevalente" da parte di INPS nell'ambito della misura "Home care premium"¹⁴ oppure interventi di assistenza domiciliare per un

¹³ Per verificare i documenti da caricare nel caso di utilizzo di altri metodi di pagamento, si vedano le indicazioni operative alla pagina www.sceltasociale.it.

¹⁴ Nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura "Home Care Premium", l'incompatibilità prevede l'impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell'assistente familiare.

numero di ore settimanali superiore a 16 erogati a titolo di "prestazione integrativa" nell'ambito della stessa misura;

- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori per un numero di ore settimanali superiore a 16;
- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a:

- dichiarare l'assenza di incompatibilità

oppure

- dichiarare l'impegno a rinunciare a misure incompatibili con decorrenza dalla data di inizio validità del Buono. Laddove il/la richiedente presenti l'istanza per un soggetto già percettore del Buono Domiciliarità ai sensi dell'Avviso approvato con D.D. n. 175/2023, dovrà dichiararlo in fase di invio e, nel caso di assegnazione del "Buono Domiciliarità 2026", Finpiemonte S.p.A. procederà alla revoca d'ufficio del precedente contributo (per il periodo di validità residuo).

Il Buono Domiciliarità 2026 è **compatibile** con:

- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali;
- i contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-familiare di minori con disabilità;
- gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata¹⁵, gestiti dalle ASL;
- gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare.

REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

Il/la richiedente ha facoltà di rinunciare al "Buono Domiciliarità 2026" in ogni momento, con conseguente revoca decorrente, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si inverte la fattispecie relativa.

La revoca del Buono potrà essere disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) **decesso del/la destinatario/a**: il contributo viene revocato dal 1° giorno del mese successivo l'evento;

¹⁵ Il Decreto Ministeriale n. 77 del 23/05/2022, Allegato 1, definisce l'assistenza domiciliare come un "servizio a valenza distrettuale finalizzato all'erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza", precisando poi che le cure domiciliari "si articolano in un livello Base e in Cure Domiciliari Integrate (ADI di I livello, ADI di II livello, ADI di III livello) e consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, etc., prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana".

- b) **ricovero presso struttura socio-sanitaria del/la destinatario/a**: il contributo viene revocato dal 1° giorno del mese successivo l'evento;
- c) **presenza di una delle incompatibilità indicate al par. 8.4 dell' Avviso**: la revoca decorre dal 1° giorno del mese in cui è sorta l'incompatibilità;
- d) **accertamento di dichiarazione falsa o mendace con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda**: la revoca ha decorrenza dall'inizio di validità del buono;
- e) **accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono**: la revoca ha decorrenza dal mese successivo alla perdita dei requisiti;
- f) **rinuncia del Buono da parte dell'assegnatario**. La revoca ha decorrenza dalla data della rinuncia ed il relativo provvedimento ne costituisce presa d'atto;
- g) **mancata presentazione di alcuna rendicontazione per due finestre trimestrali consecutive**. La revoca viene disposta nell'arco della finestra temporale successiva.

A Finpiemonte è demandata la gestione delle procedure di revoca e di eventuale recupero di quanto indebitamente percepito.

Ove ravvisati gli elementi di cui ai punti b), c), d),e),g) Finpiemonte S.p.A. comunica al richiedente preavviso di revoca del buono, concedendo un termine pari a 10 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni. Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, Finpiemonte S.p.A. procede all'emissione del provvedimento di revoca.